

**Regolamento degli studi
della Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche**
del 1° marzo 2025

I.

Il regolamento degli studi della scuola specializzata superiore in cure infermieristiche del 1° marzo 2025 viene emanato come segue:

IL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

visti:

- la Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002;
- l'Ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2003;
- l'Ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi post-diploma delle scuole specializzate superiori dell'11 settembre 2017;
- la Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996;
- il Regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014;
- il Regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015;
- il Programma quadro d'insegnamento per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori "cure infermieristiche" del 24 settembre 2007;
- il Programma quadro d'insegnamento per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori "soccorritori" del 21 gennaio 2008;
- il Programma quadro d'insegnamento per gli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori "cure di anestesia -cure intense – cure urgenti" del 10 luglio 2009;
- la Convenzione per l'accompagnamento nella pratica degli studenti delle formazioni del settore sociosanitario del 1° settembre 2021;

decreta:

Capitolo primo

Generalità

Art. 1 Descrizione e titoli

¹La Scuola Specializzata Superiore in Cure Infermieristiche (SSSCI) di Bellinzona e Manno offre cicli di formazione SSS per infermieri, soccorritori e post diploma in cure di anestesia, cure intense e cure urgenti, oltre a garantire percorsi passerella e/o abbreviati.

²I titoli rilasciati al termine dei cicli di cui al cpv. 1 sono:

- a) «infermiera/e dipl. SSS»;
- b) «soccorritrice/ore dipl. SSS»;
- c) «esperta/o in cure anestesia, in cure intense, in cure urgenti dipl. SPD SSS».

³La SSSCI può offrire corsi di formazione continua nell'ambito dei settori di sua competenza.

Art. 2 Commissione di vigilanza

Richiamato l'art. 35 del regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015:

- a) la commissione di vigilanza del ciclo di formazione infermieri è composta da almeno sette membri, tra i quali il capo della Sezione della formazione sanitaria e sociale (SEFSS) della Divisione della formazione professionale (DFP), almeno tre infermieri dipl. SSS o titolo equivalente e un medico;
- b) la commissione di vigilanza del ciclo di formazione soccorritori è composta da almeno sette membri, tra i quali il capo della SEFSS, almeno tre soccorritori diplomati SSS o con titolo equivalente e un medico.
- c) la commissione di vigilanza per la formazione post diploma in cure anestesia, cure intense e cure urgenti è composta da almeno sette membri, tra i quali il capo della

SEFSS, almeno tre medici in rappresentanza del rispettivo ambito di specializzazione e quattro infermieri con titolo dipl. SPD SSS che rappresentino il rispettivo ambito di specializzazione.

Capitolo secondo

Ammissione e frequenza

Art. 3 Ammissione alla formazione infermieri e soccorritori

¹Sono ammessi direttamente alla formazione triennale, previo superamento della visita medica d'entrata, i candidati titolari di un Attestato Federale di Capacità (AFC) di Operatore Socio-Sanitario (OSS), di Assistente di Studio Medico (ASM) con maturità professionale integrata o candidati titolari di un certificato di Maturità Specializzata Sanitaria (MSSan), e/o Maturità Professionale (MP2) a condizione che abbiano un AFC in ambito sanitario.

²Sono in seguito ammessi tramite esame di graduatoria fino a completamento dei posti disponibili previo superamento della visita medica d'entrata i titolari di un certificato triennale di scuola specializzata, di un AFC ottenuto nelle professioni di Operatore Socio-Assistenziale (OSA), di ASM, di Assistente Dentale (AD) e di Assistente di Farmacia (AF). I candidati in possesso dei titoli descritti non devono frequentare il corso integrativo di biologia, chimica e fisica e non devono svolgere lo stage di 6 settimane.

³I candidati titolari di un AFC in altre professioni, con o senza un attestato di una maturità professionale (MP), i candidati titolari di un certificato di maturità specializzata (MS) non sanitaria, devono frequentare il "corso integrativo" in biologia, chimica e fisica con l'ottenimento della relativa certificazione e svolgere uno stage di 6 settimane presso un Istituto di cura entro l'inizio della formazione.

⁴I candidati titolari di una maturità estera o non, non comprensiva delle scienze naturali o di titoli equivalenti sono tenuti a frequentare il "corso integrativo" in biologia, chimica e fisica ottenendo la relativa certificazione e a svolgere uno stage di 6 settimane presso un istituto di cura entro l'inizio della formazione.

⁵L'esame di graduatoria, che può essere ripetuto una sola volta, prevede un'analisi scritta di un testo, un colloquio professionale ed un colloquio di idoneità psicologica.

⁶I candidati per la formazione di soccorritori devono aver superato una prova fisica di reazione e resistenza oltre ad essere in possesso della licenza di condurre (categoria B).

Art. 4 Ammissione alla formazione abbreviata per infermieri e soccorritori

¹Sono ammessi alla formazione abbreviata per infermieri, previo superamento della visita medica d'entrata, i candidati titolari di un AFC di OSS:

- a) con maturità professionale socio sanitaria (MPSS) provenienti dalla scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali (SSPSS), a condizione che vengano ottenute le note minime nelle materie indicate nella procedura d'iscrizione alla SSSCI;
- b) Gli AFC OSS senza maturità Sociosanitaria a condizione che acquisiscano l'analisi di situazione

²Sono ammessi alla formazione abbreviata nel percorso formativo parallelo all'attività professionale (PAP) per acquisire un diploma di infermiere diplomato SSS, i titolari di un diploma di soccorritore CRS o SSS che:

- a) presentano un dossier di candidatura;
- b) superano la visita medica d'entrata;
- c) possano esibire un contratto di lavoro con un servizio ambulanza precedente all'inizio della formazione di almeno 24 mesi;
- d) hanno un impiego almeno al 50% durante il periodo di formazione;
- e) presentano l'accordo scritto del datore di lavoro a frequentare il corso.

³Sono ammessi alla formazione abbreviata per soccorritori, previo superamento della visita medica di entrata, gli infermieri titolari di un diploma di infermiere SSS, di un diplomati livello II della Croce Rossa Svizzera (CRS) o di un Bachelor of science in cure infermieristiche SUP, di un diploma estero in cure infermieristiche riconosciuto dalla CRS, Attestato Federale Professionale di professione di specializzazione (AFP) di Soccorritore Ausiliario d'Ambulanza

(SAA) che hanno superato una prova fisica di reazione e resistenza e che sono in possesso della licenza di condurre (categoria B).

⁴I titolari di un diploma di infermiere SSS, di un diploma di livello II CRS o di un Bachelor of science in cure infermieristiche SUP, di un diploma estero in cure infermieristiche riconosciuto dalla CRS sono ammessi al percorso formativo PAP se:

- a) possono vantare un'esperienza professionale successiva all'ottenimento del diploma di infermiere nell'ambito del contesto preospedaliero di almeno 12 mesi;
- b) hanno un impiego al 100 % durante il periodo di formazione (altre percentuali saranno oggetto di valutazione e il periodo di formazione sarà adattato al grado ridotto dell'impiego);
- c) presentano l'accordo scritto della Direzione del servizio ambulanza di provenienza a frequentare il corso per l'ottenimento della licenza di condurre cat. C1 o eventualmente BTPP. L'accesso alle procedure di qualificazione finali, indipendentemente dai risultati ottenuti nelle valutazioni sommative, è subordinato al conseguimento della licenza specifica per condurre un'autoambulanza categoria C1 e/o professionale equivalente. Il corso è a carico dei servizi ambulanza;
- d) presentano una certificazione da parte del servizio di provenienza dell'avvenuta valutazione dell'idoneità fisica del proprio collaboratore;
- e) presentano una certificazione da parte del servizio di provenienza delle competenze indicate nel capitolo accreditamento generale (trasmissione dati, topografia, guida);
- f) presentano l'accordo scritto del datore di lavoro a frequentare il corso.

Art. 5 Ammissione alla formazione post diploma in cure anestesia, cure intense e cure urgenti

¹Sono ammessi al percorso formativo PAP i candidati titolari di un diploma di infermiere SSS, di un diploma di livello II CRS o di un Bachelor of science in cure infermieristiche SUP, di un diploma estero in cure infermieristiche riconosciuto dalla CRS con un'esperienza professionale di almeno 6 mesi al 100% nel settore delle cure infermieristiche acute in un ospedale o in una clinica a condizione che:

- a) possono vantare un'esperienza professionale di almeno 3 mesi nel contesto corrispondente alla specializzazione prescelta acquisita precedentemente all'inizio della formazione;
- b) hanno un impiego almeno all'80% in un settore corrispondente al ciclo di studio scelto e riconosciuto quale centro di formazione pratica secondo le raccomandazioni emanate dalla Commissione di sviluppo del Programma Quadro (PQ) d'insegnamento per gli studi post-diploma SSS "cure anestesia", "cure intense", "cure urgenti";
- c) presentano l'accordo scritto del datore di lavoro a frequentare il corso.

²La direzione di istituto può eccezionalmente decidere l'ammissione di candidati su dossier

Art. 6 Frequenza e sanzioni disciplinari

¹La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Alle assenze e alle sanzioni disciplinari si applicano, riservate le differenze di natura organizzativa, le disposizioni del regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015.

²In caso di frequenza irregolare e/o discontinua dalle lezioni dispensate nel corso di un anno scolastico, la Divisione, su proposta della direzione di istituto, può negare alla persona in formazione la promozione alla classe successiva o l'accesso alle procedure di qualificazione.

³Assenze superiori al 15% della durata di un singolo stage comportano la mancata acquisizione dello stesso.

⁴Per le formazioni postdiploma, assenze superiori a 40 giorni di formazione teorico/pratica comportano il prolungamento corrispondente della formazione.

Art. 7 Durata e modalità

¹I cicli di formazione per infermieri e soccorritori diplomati SSS hanno la durata di tre anni e non possono durare complessivamente più di cinque anni. Il ciclo di formazioni infermieri prende avvio due volte all'anno.

²Il ciclo di formazione esperta/o in cure di anestesia, in cure intense, in cure urgenti dipl. SPD SSS dura due anni con una percentuale di occupazione del 100% e deve essere conclusa entro 4 anni dall'inizio della formazione. In caso di percentuale d'occupazione ridotta essa si prolunga a compensazione della riduzione del grado di occupazione.

³I cicli come da cpv. 1 e 2 sono così strutturati:

Forme di apprendimento	Infermieri	Soccorritori	SPD SSS
Lezioni in aula	1600 ore	1440 ore	635 ore
Studio autonomo	430 ore	300 ore	40 ore
Valutazioni e lavoro di diploma	130 ore	65 ore	45 ore
Training & Transfert (T&T)	540 ore	355 ore	180 ore
Formazione pratica	2700 ore	3240 ore	-
TOTALE	5400 ore	5400 ore	900 ore

⁴La durata degli studi di cui al cpv. 1 può essere ridotta a due anni per la formazione abbreviata infermieri e soccorritori con riferimento all' Art. 4 cpv2; ad un anno per la formazione abbreviata infermieri PAP e per quella soccorritori diplomati CRS o SSS. La formazione non può durare complessivamente più di quattro anni così strutturati

Forme di apprendimento	Formazione abbreviata infermieri	Formazione abbreviata infermieri (PAP)	Formazione abbreviata soccorritori (PAP)
Lezioni in aula	1203 ore	664 ore	290 ore
Studio autonomo	260 ore	28 ore	10 ore
Valutazioni e lavoro di diploma	130 ore	40 ore	20 ore
Training & Transfert (T&T)	307 ore	68 ore	100 ore
Formazione pratica	1700 ore	1120 ore	Attivi neiservizi
TOTALE	3600 ore	1920 ore	420 ore

La formazione per tutti i cicli comprende:

- un programma di formazione su base modulare
- corsi teorici e di simulazione organizzati a moduli sia in presenza sia a distanza, sia a carattere teorico che pratico che nel training e Transfert

⁵La persona in formazione può sospendere/interrompere la formazione una sola volta per motivi giustificati e riprenderla entro due anni dalla data della sospensione/interruzione.

⁶Per ogni ciclo di formazione l'anno scolastico può essere ripetuto una sola volta.

Art. 8 Definizione dei programmi di formazione

I programmi di formazione validati dalle procedure di riconoscimento federale si basano su PQ d'insegnamento emanati dalla SEFRI e presenti negli allegati.

Art. 9 Formazione pratica

¹Le persone in formazione effettuano periodi di formazione pratica (stage pratici) in diversi istituti sociosanitari del Cantone, della Svizzera o all'estero denominati istituti di formazione pratica (IFP).

²La direzione del Centro Professionale Sociosanitario Infermieristico (CPSInf) assegna, in collaborazione con l'Unità Coordinamento Stage Sociosanitari (UCSS), i posti di stage tenendo in considerazione gli obiettivi della formazione e le esigenze organizzative degli Istituti

di Formazione Pratica (IFP). Le persone in formazione possono effettuare periodi di stage anche fuori cantone rispettivamente oltre i confini nazionali.

³Le condizioni minime per essere riconosciuti IFP risiedono nei rispettivi Piani Quadro (PQ)

Art. 10 Assicurazioni sociali, spese, diritti e doveri particolari

¹La persona in formazione (se non frequenta percorsi formativi PAP) percepisce un'indennità mensile secondo le modalità definite dal Consiglio di Stato.

²Le persone in formazione sono assicurate contro gli infortuni professionali, non professionali e la perdita di salario conseguente a malattia nella forma riconosciuta ai dipendenti dello Stato. I premi per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico della persona in formazione. Per le formazioni PAP, i datori di lavoro provvedono ad assicurare le persone in formazione contro gli infortuni professionali e non professionali e contro la perdita di salario conseguente a malattia.

³Le spese per il materiale, il lavoro di diploma e le trasferte sono a carico della persona in formazione.

⁴La persona in formazione che intende abbandonare la formazione è tenuta a rispettare un termine di preavviso di 15 giorni. Il versamento dell'indennità viene sospesa al termine stabilito, così come la copertura per l'assicurazione contro gli infortuni professionali e la perdita di salario conseguente a malattia.

⁵Per quanto attiene a diritti e doveri relativi alla formazione pratica qui non regolamentati fa stato la Convenzione per l'accompagnamento nella pratica degli studenti delle formazioni del settore sociosanitario del 1° settembre 2021.

Art. 11 Controlli della salute

¹La persona in formazione deve sottoporsi alla visita medica d'entrata. Per quanto attiene alle vaccinazioni si fa riferimento alle direttive del medico cantonale (Direttive concernenti i controlli sanitari del personale attivo in strutture sanitarie del Cantone Ticino in cui vengono erogate prestazioni a pazienti degenti nonché alle disposizioni dei luoghi di stage), le quali sono vincolanti per la persona in formazione.

²Durante la formazione i controlli della salute sono organizzati dalla direzione di istituto secondo le disposizioni cantonali e federali previste per il personale sanitario.

³La cartella sanitaria della persona in formazione rimane presso il medico scolastico o lo studio medico che ha effettuato i controlli.

⁴In casi particolari la direzione di istituto può richiedere la rivalutazione dell'idoneità durante la formazione nei casi in cui la stessa fosse messa in dubbio.

Capitolo quarto

Note e promozione

Art. 12 Note

¹In riferimento all'art. 32 cpv. 4 del regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015 la scala di valutazione è la seguente:

A = ottimo (corrispondente alla nota 6)

B = molto buono (corrispondente alla nota 5.5)

C = buono (corrispondente alla nota 5)

D = soddisfacente (corrispondente alla nota 4.5)

E = sufficiente (corrispondente alla nota 4)

F = insufficiente (corrispondente alla nota 3)

²Le note da A a E sono considerate «acquisite»

Art. 13 Criteri di promozione nel ciclo di formazione infermieri

¹La persona in formazione supera il I° anno se ottiene la valutazione «acquisito» nelle valutazioni teoriche previste e nel rapporto di formazione pratica (stage); in caso di non superamento la direzione di istituto organizza il recupero delle valutazioni teoriche non acquisite. La persona in formazione che non adempie a queste condizioni ripete dall'inizio il I° anno.

Quest'ultima supera il II° anno se ottiene la valutazione «acquisito» nelle valutazioni teoriche previste e nel rapporto di formazione pratica; in caso di non superamento la direzione di istituto organizza il recupero delle valutazioni teoriche non acquisite. La persona in formazione che non adempie a queste condizioni ripete dall'inizio il II° anno.

La stessa supera il primo semestre del III° anno accedendo alla procedura di qualificazione finale se ottiene la valutazione «acquisito» nelle valutazioni previste e nel rapporto di formazione pratica; in caso di non superamento la direzione di istituto organizza il recupero delle valutazioni teoriche previste. La persona in formazione che non adempie a queste condizioni ripete dall'inizio il III° anno.

²La valutazione insufficiente dei rapporti di formazione pratica sancisce la ripetizione dell'anno scolastico.

Art. 14 Criteri di promozione nel ciclo di formazione soccorritori

¹La persona in formazione supera il I° anno se ottiene la valutazione «acquisito» nelle valutazioni teoriche previste; in caso di non superamento la direzione di istituto organizza il recupero delle valutazioni non acquisite. La persona in formazione che non adempie a queste condizioni ripete dall'inizio il I° anno.

²La persona in formazione supera il II° anno se ottiene la valutazione «acquisito» nelle valutazioni teoriche previste e nei rapporti di formazione pratica; in caso di non superamento la direzione di istituto organizza il recupero delle valutazioni teoriche non acquisite. La persona in formazione che non adempie a queste condizioni ripete dall'inizio il II° anno.

³La persona in formazione accede alla procedura di qualificazione finale se ottiene la valutazione «acquisito» nelle valutazioni teoriche previste e nel rapporto di formazione pratica; in caso di non superamento la direzione d'istituto organizza il recupero delle valutazioni teoriche non acquisite. La persona in formazione che non adempie a queste condizioni ripete dall'inizio il III° anno. L'accesso alla procedura di qualificazione finale, indipendentemente dai risultati ottenuti nelle valutazioni sommative, è subordinato al conseguimento della licenza specifica per condurre un'autoambulanza categoria C1 e/o professionale equivalente.

⁴La valutazione «insufficiente» dei rapporti di formazione pratica sancisce la ripetizione dell'anno scolastico.

Art. 15 Criteri di promozione nella formazione SPD SSS Cure Anestesia, Cure Intense, Cure Urgenti

¹La persona in formazione supera il I° anno se ottiene la valutazione «acquisito» nelle valutazioni previste; in caso di non superamento la direzione di istituto organizza il recupero delle valutazioni teoriche non acquisite.

La non acquisizione del periodo di formazione pratica comporta la ripetizione del periodo di valutazione con il conseguente prolungamento di formazione.

La ripetizione della valutazione pratica può essere effettuata una sola volta durante la formazione.

²La persona in formazione supera il II° anno se ottiene la valutazione «acquisito» nelle valutazioni previste; in caso di non superamento la direzione di istituto organizza il recupero delle valutazioni teoriche non acquisite.

La non acquisizione delle competenze previste nella formazione pratica comporta il prolungamento di formazione.

La ripetizione della valutazione pratica può essere effettuata una sola volta durante la formazione.

Il superamento delle prove previste permette di accedere al periodo di qualificazione finale con le prove previste dal Piano Quadro d'Insegnamento.

Art. 16 Procedure di qualificazione finali nel ciclo di formazione infermieri

¹Le procedure di qualificazione finali sono costituite dalle seguenti parti:

- a) un lavoro di diploma;
- b) una qualificazione nel periodo di pratica;
- c) un colloquio d'esame.

²La procedura di qualificazione finale prevede che tra gli esaminatori siano presenti docenti delle discipline d'esame e di regola esperti della pratica professionale.

³La direzione di istituto stabilisce le date e le direttive per lo svolgimento delle prove e per la loro ripetizione, le descrive separatamente e ne informa tutti gli interessati.

⁴La procedura di qualificazione finale è considerata superata se ciascuna delle tre parti indicate al cpv. 1 sono acquisite.

⁵La persona in formazione che non ha superato una o più parti della procedura di qualificazione finale può ripresentarsi una seconda e ultima volta per ognuna delle parti non superate; se anche la seconda volta una delle prove non sarà superata, la procedura di qualificazione finale sarà considerata definitivamente non superata.

⁶La qualificazione del periodo di pratica non superata deve essere ripetuta entro sei mesi dal precedente periodo di pratica e in data stabilita dalla direzione di istituto.

Art. 17 Procedure di qualificazione finali nel ciclo di formazione soccorritori

¹La procedura di qualificazione finale è costituita dalle seguenti parti:

- a) un lavoro di diploma o di progetto orientato alla pratica
- b) una qualificazione del periodo di pratica;
- c) un colloquio d'esame.

²La procedura di qualificazione finale prevede che tra gli esaminatori siano presenti docenti delle discipline d'esame e esperti di materia esterni, e/o docenti di materia praticanti nei servizi autoambulanza designati prima della procedura di qualificazione in accordo con gli enti di riferimento.

³La direzione di istituto stabilisce le date e le direttive per lo svolgimento delle prove e per la loro ripetizione, le descrive separatamente e ne informa tutti gli interessati.

⁴Le procedure di qualificazione finali sono considerate superate se ciascuna delle tre parti indicate al cpv. 1 sono superate.

⁵La persona in formazione che non ha superato una o più parti delle procedure di qualificazione finali può ripresentarsi una seconda e ultima volta per ognuna delle parti non superate; se anche la seconda volta una delle prove non sarà superata, le procedure di qualificazione finali saranno considerate definitivamente non superate.

⁶La qualificazione del periodo di pratica non superata deve essere ripetuta entro sei mesi dal precedente periodo di pratica e in data stabilita dalla direzione di istituto.

Art. 18 Procedura di qualificazione finali nel ciclo di formazione SPD SSS Cure Anestesia, Cure Intense, Cure Urgenti

¹La procedura di qualificazione finale è costituita dalle seguenti parti:

- a) un lavoro di diploma o di progetto orientato alla pratica;
- b) un esame orale riferito al lavoro di diploma;
- c) un esame pratico, oppure un'analisi orale di una situazione clinica, oppure un esame di simulazione.

²La procedura di qualificazione finale è valida se tra gli esaminatori sono presenti docenti delle discipline d'esame, esperti di materia esterni con una qualifica e un'attività professionale nel corrispondente settore e/o docenti professionali attivi nei contesti della pratica professionale, designati prima delle procedure di qualificazione in accordo con gli enti di riferimento.

³La qualificazione finale è considerata superata se ciascuna delle tre parti indicate al cpv. 1 sono superate.

⁴La persona in formazione che non ha superato una o più parti delle procedure di qualificazione finali può ripresentarsi una seconda e ultima volta per ognuna delle parti non superate in data stabilita dalla direzione di istituto; se anche la seconda volta una delle prove non sarà superata, le procedure di qualificazione finali saranno considerate definitivamente non superate.

Art. 20 Norme transitorie

Per le persone già in formazione si applicano le disposizioni previgenti.

Art. 21 Entrata in vigore e pubblicazione

¹Il presente regolamento entra in vigore con l'anno scolastico 2024/2025 e abroga tutte le disposizioni anteriori.

²Esso è pubblicato sul Foglio ufficiale.

Bellinzona, 1 marzo 2025

Per il Dipartimento dell'educazione, della
cultura e dello sport:
La Consigliera di Stato,
Direttrice: Marina Carobbio Guscetti
Il Direttore della Divisione della formazione
professionale: Paolo Colombo

Allegato A

Piano di studio infermieri dipl. SSS

Alla fine della formazione l'allievo deve essere competente in relazione ai seguenti processi di lavoro, che sono suddivisi in quattro processi principali:

Processo di cura
1. Raccolta dei dati e anamnesi 2. Diagnosi infermieristica e pianificazione delle cure 3. Intervento infermieristico 4. Risultati delle cure infermieristiche e documentazione
Processo di comunicazione
5. Comunicazione e gestione delle relazioni 6. Comunicazione intra ed interprofessionale
Management delle conoscenze
7. Formazione continua 8. Funzione d'insegnamento e di formazione
Processo organizzativo
9. Organizzazione e gestione 10. Logistica e amministrazione

Formazione triennale infermieri

Riassunto delle ore d'apprendimento teorico per ambito

Ambito	ORE 1. ANNO	ORE 2. ANNO	ORE 3. ANNO	TOTALE ORE
Processo di cura	440	500	100	1040
Processo di comunicazione	60	60	20	140
Management delle conoscenze	40	20	40	100
Processo organizzativo	140	120	60	320
Totale ore lezioni in aula	680	700	220	1600
Studio autonomo	150	150	130	430
Valutazioni e lavoro di diploma	10	10	110	130
Ore T&T	220	220	100	540
Totale complessivo delle ore di formazione teorica	1060	1080	560	2700

Formazione abbreviata infermieri biennale

Riassunto delle ore d'apprendimento teorico per ambito

Ambito	ORE 1. ANNO	ORE 2. ANNO	TOTALE ORE
Processo di cura	676	167	843

Processo di comunicazione	48	23	71
Management delle conoscenze	168	58	226
Processo organizzativo	17	46	63
Totale ore lezioni in aula	909	294	1203
Studio autonomo	120	140	260
Valutazioni e lavoro di diploma	30	100	130
Ore T&T	140	167	307
Totale complessivo delle ore di formazione teorica	1199	701	1900

Formazione abbreviata (PAP) infermieri per soccorritori diplomati

Riassunto delle ore d'apprendimento teorico per ambito

Ambito	ORE 1. ANNO	ORE 2. ANNO	TOTALE ORE
Processo di cura	290	147	437
Processo di comunicazione	33	22	55
Management delle conoscenze	34	113	147
Processo organizzativo	5	20	25
Totale ore lezioni in aula	362	302	664
Studio autonomo	14	14	28
Valutazioni e lavoro di diploma	10	30	40
Ore T&T	34	34	68
Totale complessivo delle ore di formazione teorica	420	380	800

Allegato B

Piano di studio soccorritori dipl. SSS.

Competenze operative (CO)

Organizzazione, direzione e documentazione degli interventi (CO-1)
Documentazione Assegnazione degli interventi e delle responsabilità Direzione di interventi
Valutazione della situazione e adozione delle misure organizzative e operative (CO-1, CO-2, CO-3)
Modo di affrontare rischi e pericoli Visione d'insieme della situazione Cooperazione e comunicazione
Misure di salvataggio e soccorso (CO-3, CO-4)
Valutazione dello stato del paziente Messa in atto delle misure immediate salvavita Soccorso preospedaliero al paziente Presenza di contatto e comunicazione Tecniche di salvataggio, mobilitazione e trasporto Monitoraggio del paziente Presenza a carico del paziente

Messa a disposizione di infrastruttura, tecnica e logistica (CO-5)
Gestione del materiale
Promozione della qualità delle prestazioni e dello sviluppo della professione; prevenzione (CO-6)
Prevenzione Principi etici e legali Formazione e perfezionamento professionale

Formazione triennale soccorritori

Riassunto delle ore d'apprendimento teorico per ambito

Ambito	ORE 1. ANNO	ORE2. ANNO	ORE 3. ANNO	TOTALE ORE
Organizzazione, direzione e documentazione degli interventi	42	12	0	54
Valutazione della situazione e adozione delle misure organizzative e operative	91	66	14	171
Misure di salvataggio e soccorso	505	138	43	686
Messa a disposizione di infrastruttura, tecnica e logistica	32	15	52	99
Promozione della qualità delle prestazioni e dello sviluppo della professione; prevenzione	141	84	205	430
Totale ore lezioni in aula	811	315	314	1440
Studio autonomo	100	100	100	300
Valutazioni e lavoro di diploma	10	10	45	65
Ore T&T	100	135	120	355
Totale complessivo delle ore di formazione teorica	1021	560	579	2160

Formazione abbreviata soccorritori parallela all'attività professionale

Riassunto delle ore d'apprendimento teorico per ambito

Ambito	ORE ANNO DI FORMAZIONE
Organizzazione, direzione e documentazione degli interventi	30
Valutazione della situazione e adozione delle misure organizzative e operative	30
Misure di salvataggio e soccorso	120
Messa a disposizione di infrastruttura, tecnica e logistica	30
Promozione della qualità delle prestazioni e dello sviluppo della professione; prevenzione	80
Totale ore lezioni in aula	290
Studio autonomo	10
Valutazioni e lavoro di diploma	20

Ore T&T	100
Totale complessivo delle ore di formazione teorica	420

Allegato C

Piano di studio formazione SPD SSS CA-CI-CU

Processi di lavoro

PL1 Processo delle cure: specializzazione cure di anestesia
1.1 Assistenza fase pre-operatoria 1.2 Assistenza fase operatoria 1.3 Terapia del dolore 1.4 Situazioni di urgenza e rianimazione 1.5 Impiego di dispositivi medico-tecnici 1.6 Assistenza in fase post-operatoria 1.7 Comunicazione e relazione
PL1 Processo delle cure: specializzazione cure intense
1.1 Ammissione e presa a carico dei pazienti 1.2 Assistenza infermieristica specifica nelle cure intensive 1.3 Monitoraggio e trattamento medico-tecnico 1.4 Trattamento farmacologico 1.5 Trasporto di pazienti 1.6 Comunicazione e relazione
Processo delle cure: specializzazione cure urgenti
1.1 Triage 1.2 Assistenza infermieristica specifica nelle cure urgenti 1.3 Assistenza medica nelle cure urgenti 1.4 Comunicazione e relazione 1.5 Impiego di dispositivi medico-tecnici 1.6 Trattamento farmacologico
PL2 Cooperazione e coordinamento
2.1 Cooperazione intra e interprofessionale 2.2 Gestione della qualità e dei rischi 2.3 Documentazione infermieristica 2.4 Formazione e istruzione
PL3 Gestione personale
3.1 Protezione personale 3.2 Sviluppo personale 3.3 Comunicazione e dinamiche di gruppo 3.4 Etica professionale e diritto
PL4 Gestione del sapere e sviluppo della professione
4.1 Azione basata sull'evidenza 4.2 Sviluppo della professione

Riassunto delle ore d'apprendimento teorico per assi di competenza

Ambito	ORE 1. ANNO	ORE 2. ANNO	TOTALE ORE
ASSE 1 Gestione e leadership	20	20	40
ASSE 2 Sviluppo personale	20	20	40
ASSE 3 Sviluppo professionale	40	50	90
ASSE 4 Percorso specifico	240	225	465

Totale ore lezioni in aula	320	315	635
Studio autonomo	20	20	40
Valutazioni e lavoro di diploma	10	35	45
Ore T&T	90	90	180
Totale complessivo delle ore di formazione teorica	440	460	900

II.

Il presente regolamento entra in vigore con l'anno scolastico 2024/2025.
Per i cicli di formazione precedenti si applicano le disposizioni previgenti.